COMUNE DI VESTIGNE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
PIAZZA CADUTI 2 – 10030 VESTIGNE'
Tel. 012577103

PROT. 3328 PUBB. 248

ORDINANZA N.24-2026

OGGETTO: DIVIETO DI INTRODURRE, VENDERE E SOMMINISTRARE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO, CONTENITORI E BICCHIERI IN VETRO, NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE: "FESTA PATRONALE DI SAN GERMANO 2026" NEI GIORNI 18-19-20 SETTEMBRE 2026.

IL SINDACO

Visto che nei giorni 18-19-20 settembre 2026 avrà luogo in Vestignè la manifestazione: "FESTA PATRONALE DI SAN GERMANO 2026" organizzata dalla Pro Loco di Vestignè dove è preventivabile un afflusso di pubblico che potrebbe ingenerare comportamenti che potrebbero trascendere sotto il profilo comportamentale di singoli o gruppi di persone;

Considerato che occorre scongiurare che tali episodi possano comportare danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed altri oggetti in vetro;

Ritenuto pertanto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'introduzione di bottiglie, contenitori, bicchieri di vetro o comunque di consistenza pericolosa all'interno dell'area dedicata alla manifestazione;

Vista la circolare n. 1534/2017/Area 1 OSP e inoltre la recente circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/001991/2017/1 nella quale si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie, bicchieri di vetro, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000;

ORDINA

PER MOTIVI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA PATRONALE DI SAN GERMANO 2026" NEI GIORNI 18-19-20 SETTEMBRE 2026 CHE SI SVOLGERA' PRINCIPALMENTE NELL'AREA IN VIALE CESARE TORAZZI CORTILE SCUOLE MEDIE A VESTIGNE' IL DIVIETO DI INTRODURRE, VENDERE E SOMMINISTRARE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO, CONTENITORI, BICCHIERI IN VETRO FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

DISPONE

Che la presente ordinanza viene resa pubblica mediante affissione e pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line e notificata al Presidente della Pro Loco di Vestignè.

Che sia trasmessa alla Locale Stazione Carabinieri di Borgomasino (TO) e alla Questura di Torino, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

VESTIGNE' 09/09/2026

COMUNE DI VESTIGNE' - Torino -

IL SINDACO
Alessandro AIBINO